


## TRIBUNALE DI PADOVA



Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO	GIUDICE

Nel proc. n. 103/13 C.P.

Ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Il Tribunale,  
visto il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato dalla società s.r.l. in  
liquidazione – già s.r.l. con socio unico, in persona del liquidatore, sig.  
, in data 20.9.13;

richiamato il precedente provvedimento in data 25.9-1.10.13 che viene qui integralmente  
riportato:

“considerato che non è stato allegato agli atti l’elenco nominativo dei creditori con  
l’indicazione dei rispettivi crediti previsto, a pena d’inammissibilità, dall’art. 161, comma VI,  
così come modificato dall’art. 82 della legge n. 98/13;

rilevato inoltre che non vi è prova in atti che al momento del deposito del ricorso fosse già stata  
iscritta nel registro delle imprese la delibera di scioglimento anticipato e messa in liquidazione  
della società ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2484, comma 3, c.c.;

considerato altresì che la società risulta aver presentato una prima domanda di concordato  
preventivo in data 29.12.11, cui ha fatto seguito l’ammissione con decreto di questo Tribunale  
in data 23.2.12, ammissione successivamente revocata con provvedimento del 6.7.12, nonché  
un’altra domanda di concordato preventivo “in bianco” ex art. 161, VI comma, L.F. depositata  
il 4.10.12, concordato ammesso ma successivamente non omologato con decreto di questo  
Tribunale del 22.7-6.8.13;

ritenuto pertanto che nel caso di specie non solo sussistono elementi di inammissibilità della  
domanda, ma può anche ravvisarsi un’utilizzazione strumentale ed abusiva dell’istituto  
concordatario e degli effetti protettivi collegati al deposito della stessa, tanto più che i bilanci  
relativi agli esercizi 2011 e 2012, prodotti in atti, evidenziano un patrimonio netto negativo  
della società superiore rispettivamente ad un milione e a due milioni di euro;

rilevato che pende procedimento per la dichiarazione di fallimento con prossima udienza fissata  
per il giorno 29.11.13 ad oltre 9.00;

ritenuto pertanto necessario provvedere all’instaurazione del procedimento di cui all’art. 162,  
commi 2 e 3, L.F. anticipando contemporaneamente e alla medesima udienza anche la  
trattazione del procedimento prefallimentare;

P.Q.M.


fissa per la comparizione della società ricorrente e per la trattazione del procedimento  
prefallimentare, ex art. 162 L.F., l’udienza del 10.10.13 ore

Si comunichi

Padova, li 25.9.13

Il Presidente

( dott. C. Santinello)”



vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente all'udienza del 10.10.13 ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto nella predetta memoria, il deposito dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, **unitamente al ricorso contenente la domanda di concordato**, così come si esprime testualmente l'art. 161, comma VI, L.F., costituisca requisito minimo ed indispensabile, a pena d'inammissibilità, della facoltà concessa al debitore di poter presentare una domanda di concordato “in bianco”;

rilevato che nel termine fissato dal giudice deve essere viceversa prodotta, tra l'altro, la documentazione prescritta al comma 2, dell'art. 161 in esame, tra cui figura alla lettera b) “l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e **delle cause di prelazione**”, documento questo diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto e che deve essere depositato unitamente al ricorso di cui al comma VI;

considerato altresì che la stessa formulazione letterale del comma VI della norma in esame non avvalorava di certo l'interpretazione sostenuta da parte ricorrente;

rilevato che ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c. “ gli effetti dello scioglimento si determinano... nell'ipotesi prevista dal n. 6 del medesimo comma – primo -, alla data dell'iscrizione – presso l'ufficio del registro delle imprese - della relativa deliberazione”;


considerato che dalla stessa visura C.C.I.A.A. prodotta sub 10 risulta che la delibera assembleare di scioglimento, messa in liquidazione e nomina del liquidatore, è stata iscritta nel registro delle imprese in data 25.9.2013 e quindi **successivamente** al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, L.F., con conseguente difetto di rappresentanza della società da parte del “liquidatore” e di efficacia delle modifiche dell'atto costitutivo con tale delibera attuate ex artt. 2436 e 2480 c.c.;

rilevata, nel caso di specie, un'utilizzazione strumentale ed abusiva dell'istituto concordatario per i motivi già evidenziati nel precedente provvedimento;

considerato altresì che la prima domanda di concordato in bianco è stata depositata il 4.10.12 e cioè il giorno precedente l'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di fallimento proposta da Renzo Riva nei confronti di Officine Bano s.r.l. con unico socio, così come il presente ricorso, dopo il rigetto dell'omologa da parte di questo Tribunale con provvedimento del 22.7-6.8.13, è stato depositato il giorno stesso in cui si è tenuta anche l'udienza per la trattazione del procedimento prefallimentare, a seguito di rinvio disposto all'udienza del 19.7.13 in attesa di conoscere l'esito della precedente procedura concordataria;

ritenuto in generale che la pendenza della procedura di concordato preventivo non sia di ostacolo alla decisione sull'istanza di fallimento posto che “ la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta né un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione, né un fatto costitutivo del relativo procedimento, bensì l'esplicazione di un mero diritto di difesa, non certo di un diritto potestativo di condizionare i tempi del procedimento prefallimentare, venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo ( Cass. n. 18190/12; Cass. n.19214/09; Cass. SS.UU. 1521/13);

considerato come in definitiva non sussista tra concordato preventivo e fallimento alcun rapporto di pregiudizialità, con sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma di consequenzialità ( del fallimento in caso di esito negativo del concordato) ovvero di assorbimento ( dei vizi dell'inammissibilità del concordato in motivi di impugnazione del fallimento), sussistendo pertanto una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti, essendo in definitiva il giudice chiamato a verificare in concreto il rapporto di priorità tra le due procedure, dando precedenza all'una o all'altra verificando in ogni caso che la proposta pattizia non abbia un intento meramente dilatorio e perciò abusivo;



ritenuto pertanto che la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile  
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato in data 20.9.13 dalla  
società S.R.L. in liquidazione con unico socio – già s.r.l. con unico socio.

Si comunichi

Padova, lì 10.10.13

Il Presidente  
(dott.ssa Caterina Santinello)

Fallimenti e Società.it